



COMUNA DE IRGOLI

Provìntzia de Nugoro
UFITZIU DE SU SINDHIGU

Protocollo n. 6294
Irgoli, bàtoro `e natale 2017
Irgoli, 4 Dicembre 2017

COMUNE DI IRGOLI

Provincia di Nuoro
UFFICIO DL SINDACO

Ordinanza n. 105/2017
del 4 dicembre 2017

ORDINANZA DEROGA ORARI ESERCIZIO SOMMINISTRAZIONE

ALLA DITTA LUCIGNOLO
DI CHESSA GIOVANNI ANTONIO
Via C. Soro 28 - Irgoli-

ALLA LOCALE STAZIONE CARABINIERI
- IRGOLI -

ALLA QUESTURA DI NUORO
ALL'ALBO PRETORIO ON LINE
- SEDE -

Oggetto: Oggetto: orari di apertura e di chiusura degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande e modalità di svolgimento delle attività simili - Deroga orario chiusura esercizio somministrazione- Ditta Lucignolo di Chessa Giovanni Antonio, Via C. Soro 28 - Irgoli- C.F. CHSGNN93E22F979B - P.I.: 01482770912 -

IL SINDACO

Vista la propria ordinanza n. 5 del 30 dicembre 2010, concernente la disciplina degli orari delle attività di somministrazione alimenti e bevande - articolo 32 della Legge Regionale n. 5 del 18 maggio 2006 e s. m. e i., dove tra l'altro, si ordina il limite di orario per la chiusura delle predette attività, per il periodo 10 ottobre - 30 aprile, nelle ore 01:00;

Vista la richiesta presentata in data 30 novembre 2017, protocollo n. 5672, dalla Ditta in indirizzo, finalizzata ad ottenere una deroga all'orario di chiusura, dalle ore 01:00 alle ore 02:00 in data 8 dicembre 2017, per lo svolgimento all'interno del proprio locale, di intrattenimento musicale "senza ballo", ai sensi dell'articolo della Legge Regionale n. 5 del 18 maggio 2006;

Ritenuto di accogliere la richiesta presentata;

Considerato che l'articolo 50, comma 7 del D.lgs. 267/2000, attribuisce al Sindaco la competenza sulla disciplina degli orari di pubblici esercizi commerciali in genere;

ORDINA E AUTORIZZA

Le premesse di cui sopra sono parte integrante e sostanziale del dispositivo che segue;


in deroga agli orari previsti di apertura degli esercizi di somministrazione, la Ditta "Lucignolo" di Chessa Giovanni Antonio, Via C. Soro 28 - Irgoli- C.F. CHSGNN93E22F979B - P.I.: 01482770912, la chiusura posticipata alle ore 02.00 del giorno 8 dicembre 2017;

Gli intrattenimenti musicali nell'esercizio indicato sopra, devono essere svolti nell'osservanza delle norme e delle disposizioni di legge vigenti, nonché delle seguenti prescrizioni:

- l'intrattenimento dovrà svolgersi senza l'ausilio di strutture per lo stazionamento del pubblico e di amplificazione sonora aggiuntiva rispetto agli impianti installati e senza l'ausilio di palchi e pedane per gli artisti;
- è vietato modificare la posizione degli arredi e dei posti a sedere durante gli intrattenimenti;
- l'installazione degli apparecchi radio/stereo e/o degli strumenti musicali non dovrà intralciare il flusso e/o la sosta della clientela e/o le uscite del locale;
- non può essere fatto pagare un biglietto di ingresso;
- non possono essere svolti intrattenimenti danzanti;
- l'esercizio di tale attività non deve costituire disturbo alla quiete pubblica;
- devono essere disponibili sul luogo dello spettacolo gli ausili antincendio funzionanti;
- all'interno del locale, salvo non vi sia apposita autorizzazione, non è consentita la presenza contemporanea di un numero superiore a 100 avventori.

La presente ordinanza viene trasmessa agli Organi di Vigilanza per i provvedimenti di competenza; L'Ufficio di Polizia Locale e gli altri soggetti della forza pubblica sono incaricati di dare pronta esecuzione³ al presente provvedimento;

In applicazione all'art. 4 c. 4 della L. 23/92 e ss.mm., avverso la presente ordinanza è ammesso il ricorso straordinario al Capo dello Stato ex art.8 del D.P.R. 24/11/1971 n° 1199 entro 120 giorni, avanti al TAR regionale entro 60 giorni da parte di chi ne abbia un interesse concreto ed attuale, a decorrere dalla data di pubblicazione del presente atto.

**Il Sindaco**
Giovanni Porcu